

Il Tribunale di Trani

Il Giudice Delegato

Visto il provvedimento di delega del 13 ottobre 2020 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale;

letta la proposta depositata ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, nell'interesse di Palombella Cosimo, nato a Molfetta il 21 ottobre 1970 e Tavella Anastasia, nata a Molfetta, il 10 dicembre 1972, entrambi ivi residenti alla via Trieste, 7, finalizzato alla proposizione di un piano quale rimedio alla prospettata situazione di sovraindebitamento;

ritenuta la competenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 9 co. 1 l. 3/2012, essendo il consumatore residente in Trani;

rilevato che il ricorso è correttamente corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 9 l. cit., non svolgendo i ricorrenti attività d'impresa;

letta la relazione particolareggiata del Gestore dell'organismo di composizione della crisi avv. Maddalena Petronelli, nominato gestore della crisi da OCC di Trani con provvedimento del 16 giugno 2020;

rilevato che la citata relazione particolareggiata contiene le indicazioni di cui al co. 3 bis dell'art. 9 l. 3/2012, e segnatamente, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della dell'incapacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda;

letta la memoria dell'8 aprile 2021 del creditore Dinamica Retail spa, con la quale il detto creditore si è opposto all'omologazione del piano;

considerato che il piano del consumatore presentato dalla ricorrente ha ad oggetto il pagamento integrale del creditore in prededuzione (OCC avv. Maddalena Petronelli) per complessivi €. 5.050,80, ed il pagamento dell'unico creditore privilegiato, Banca BNL - Gruppo BNP Paribas, nella misura del 80%% del credito, e dei creditori chirografari, nella misura del 10%, attraverso la messa a disposizione immediata da parte di finanza terza di €. 20.000,00, ed il restante in 120 rate mensili di €. 450,00 ciascuna, traendo il ricorrente tale importo dalla retribuzione e previa revoca della cessione volontarie del quinto dello stipendio in favore di Dinamica Retail spa;

rilevato, dunque, che l'unico creditore che si è espressamente opposto all'omologazione del piano, la Dinamica Retail spa, ha motivato la propria posizione sulla base di tre argomentazioni : a) mancanza di meritevolezza in capo ai ricorrenti, i quali avrebbero



fatto ricorso al credito in modo poco avveduto; b) inammissibilità della revoca della cessione del quinto dello stipendio, cessione che sarebbe opponibile al piano; c) assenza di convenienza rispetto alla soluzione liquidatoria;

osserva

Va preliminarmente considerato come nella fretta normativa di sintesi, siano stati disciplinati dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, tre istituti del tutto diversi tra loro per struttura, implicitamente ispirati a quelli della gestione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore "fallibile" ai sensi dell'art. 1, II comma della l. fallimentare; ciò consente di usufruire dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi sulle norme della predetta legge, nell'intento di ricostruzione degli istituti della l. n. 3/2012, pur sempre riconoscendone l'inapplicabilità diretta.

Orbene, l'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento - riconoscendo una c.d. second chance - non può tuttavia avallare una lettura normativa che abbia quale faro esclusivo la tutela del debitore, dovendosi riconoscere anche la tutela del creditore, pena lo strarivolgimento - ed in ultima analisi, il pericolo di tracollo - del sistema economico.

Lo strumento tipizzato nel concordato preventivo e, specularmente, nell'accordo di ristrutturazione, di cui all'art. 7 co. 1 l. n. 3/2012, per contemperare le contrapposte esigenze è il diritto di voto del creditore non pagato integralmente: l'accordo tra le parti mediato dal principio maggioritario.

Attraverso il voto, dunque, il creditore esercita il suo diritto, nella piena consapevolezza della proposta del debitore, assicurata attraverso la attività informativa del commissario o dell'organismo di composizione della crisi.

In quest'ottica si spiega e si giustifica l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Cass., 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammetta, nel concordato in continuità, la moratoria ultrannuale - ai sensi dell'art. 186 bis, II comma, lett. c) l.f. - del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati, ma utilizzati per la continuazione dell'impresa, compensata sul piano economico dalla corresponsione degli interessi e sul piano giuridico dall'esercizio del diritto di voto (per l'intero credito).

Il delicato equilibrio così raggiunto consente all'organismo giudiziario di riposizionarsi in un ruolo di terzo arbitro del rispetto formale delle regole giuridiche di formazione della volontà comune.



Il piano del consumatore (art. 7 co. 1 bis e 12 bis l. cit.), al contrario, deroga dallo schema descritto e determina una imposizione giudiziale ai creditori, il cui sindacato è limitato, nell'ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di prelazione, alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria (c.d. cram down).

In questi termini, pare imprescindibile verificare se vi siano limiti espressi ed impliciti alla possibilità di ricorrere ad un istituto nel quale vi è un evidente squilibrio sul piano procedimentale tra le contrapposte posizioni di debito e credito.

Ebbene, venendo a considerare espressamente i motivi di opposizione rappresentati dal creditore Dynamica Retail spa, va detto, in primo luogo, che il principio ricorrente in giurisprudenza secondo cui *“nel valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano del consumatore, il giudice deve verificare se il debitore ha contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della sua famiglia, al fine di escludere che la situazione di sovraindebitamento sia addebitabile a sua colpa”* (cfr. tra le più recenti Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2017), va poi riempito di specifico contenuto, avuto riguardo alla storia personale del ricorrente e alle sue vicende economiche; ritenuto, dunque, che, nel caso che ne occupa, l'esposizione debitoria nei confronti dell'intero ceto creditorio deriva sostanzialmente dall'accesso del ricorrente Palombella Cosimo al credito - all'insaputa della stessa coniuge ed odierna ricorrente Tavella Anastasia - per fare fronte al crescente ed incontrollato indebitamento originato dalla patologia accertata in capo al Palombella.

Questi, infatti, ha documentato - su sollecitazione specifica del G.D. - la ricorrenza di una diagnosi di *“Gioco d'azzardo patologico; disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”* (c.d. ludopatia), per la quale lo stesso è in terapia farmacologica e sotto l'osservazione dell'ambulatorio di psicologia clinica di Molfetta.

Il Palombella rientra, pertanto, in quella situazione che è stata qualificata dalla giurisprudenza come evento traumatico, tale da rendere il ricorso al credito sostanzialmente incontrollabile ed incolpevole.

Inoltre, nella valutazione di meritevolezza non può essere trascurata la circostanza che proprio il finanziamento della Dynamica Retail spa, chirografario ma con cessione del quinto dello stipendio, per quasi cinquantamila euro, risulta concesso dal creditore il 9 giugno 2017, allorché la situazione del Palombella era già fortemente compromessa, dovendo questi fare fronte al rimborso del mutuo ipotecario con la BNL, contratto nel 2010 e già rinegoziato nel 2015.



Passando al punto della convenienza della proposta formulata rispetto alla liquidazione del bene immobile di proprietà dei ricorrenti, è sufficiente considerare che il creditore che si è opposto - Dynamica Retail spa - non è ipotecario, ma chirografario e che l'ipotecario BNL verrebbe soddisfatto nel piano per €. 64.880,00 (pari all'80% del credito vantato) e, comunque, verosimilmente, in misura non inferiore al ricavato della vendita dell'immobile medesimo, tenuto conto del fatto che il valore di quest'ultimo secondo le stime ordinarie è indicato a circa 90.000,00, cui devono detrarsi le spese necessarie per la vendita ed una significativa percentuale per probabili ribassi.

In relazione all'ultima eccezione attinente la assunta irrevocabilità della cessione del quinto attualmente in favore della Dynamica Retail spa, va ricordato che *"la c.d. cessione del quinto dello stipendio è un vicenda contrattuale che non è idonea a costituire causa di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c., considerato che l'individuazione delle stesse è tassativamente operata dalla legge e non è lasciata alla disponibilità negoziale delle parti, sicché deve affermarsi la giuridica possibilità di considerare "scaduto" il debito oggetto di cessione del quinto, con la conseguente possibilità di includere lo stesso (per l'intera somma residua) nel piano del consumatore; ritenuto, infatti, che il rapporto nel cui contesto il debitore ha ceduto il credito futuro da retribuzione (vantato nei confronti del datore di lavoro) è, da un punto di vista strutturale, un rapporto di finanziamento fondato su un contratto che prevede l'erogazione, da parte del finanziatore, di una somma di denaro, con contestuale costituzione in capo al finanziato dell'obbligo di restituire tale importo maggiorato degli interessi; la previsione contrattuale della restituzione del finanziamento mediante cessione di un credito futuro attiene non al profilo costitutivo dell'obbligo di restituzione, bensì a quello delle modalità attuative dello stesso; le parti, in altre parole, stabiliscono che il finanziatore otterrà la restituzione della somma erogata mediante cessione di un credito del finanziato che verrà ad esistenza a scadenze prestabilite. Ciò che al momento della cessione non esiste ancora, va chiarito, non è l'obbligazione restitutoria (per l'intero della somma dovuta), bensì il credito oggetto della cessione che gradualmente soddisfa il finanziatore : da ciò deriva che il debito da restituzione del finanziamento (per la parte che residua a seguito di eventuali parziali adempimenti) ben possa essere incluso nel piano del consumatore tra i debiti che compongono il passivo" (cfr. Tribunale Rimini, 9 marzo 2019);* Pertanto, *"sotto il diverso profilo dell'attitudine del piano del consumatore ad "incidere" sulla cessione del quinto dello stipendio (sostituendo a tale modalità di estinzione del finanziamento una diversa previsione, eventualmente peggiorativa per il finanziatore sia nel quantum che nel quomodo), la soluzione positiva si impone innanzi tutto sulla base della ricostruzione del rapporto come sin qui operata in quanto, trattandosi di una mera modalità di restituzione della somma*



erogata (oggetto di un debito scaduto), la stessa può "fisiologicamente" essere oggetto di una diversa conformazione all'interno del piano, tale soluzione è peraltro coerente con la considerazione per cui la cessione di un credito futuro produce effetti nel momento in cui sorge il credito che ne forma oggetto; nel caso di specie ciò avviene nel momento in cui sorge il diritto del lavoratore a vedersi corrisposti i singoli ratei di stipendio; prima di tale momento la cessione non può avere effetti traslativi del diritto, in quanto quest'ultimo non esiste ancora; tali argomentazioni conducono a ritenere inopponibile alla procedura la cessione del quinto" (Tribunale Rimini, 9 marzo 2019; cfr. anche, di recente Tribunale Ancona Sez. II, 15 marzo 2018, secondo cui "Il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per effetto del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione dell'accordo, in quanto equiparato all'atto di pignoramento per espressa previsione dell'art. 10, co. 5, L. n. 3/2012. Il contratto di cessione di crediti futuri (quali i crediti di lavoro) produce alla stipula effetti obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti. Diventa quindi inopponibile per l'effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (e dal decreto di fissazione di udienza), che impedisce al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente, poiché l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione a un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità. L'equiparazione al pignoramento e gli effetti di spossessamento sono coerenti con la natura concorsuale dell'accordo di composizione della crisi: come accade per i fallimenti (in cui non può dubitarsi che anche i crediti da lavoro siano acquisiti all'attivo fallimentare) anche nell'accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore si crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con spossessamento attenuato già ante omologa nel caso di accordo di composizione")

P.Q.M.



Omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di Palombella Cosimo e Tavella Anastasia, come generalizzati in atti, alle condizioni di cui alla proposta in atti; conferma l'OCC avv. Maddalena Petronelli per la vigilanza sull'esecuzione del piano omologato;

dispone che del presente decreto sia data comunicazione, a cura dei ricorrenti, ai creditori indicati nell'elenco di cui al ricorso e che il presente decreto sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Trani.

si comunichi ai ricorrenti ed all'Organismo di Composizione della Crisi avv. Maddalena Petronelli.

Trani, 28 giugno 2021

Il Giudice Delegato

Alberto Binetti

